

COMUNE DI MAROSTICA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

VERBALE N. 74 del 12.12.2025

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

**CONTROLLO DI COMPATIBILITÀ EX ART. 40-BIS D.LGS. 615/2001
RELATIVO ALL'IPOTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO – PARTE ECONOMICA –
ANNO 2025**

IL REVISORE UNICO

Aldegheri Dott. Alberto

Premesso:

- Che ha ricevuto la documentazione relativa alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo – parte economica – anno 2025;
- Che con verbale n. 63/24.9.2025, il sottoscritto Organo di Revisione ha espresso parere favorevole alla costituzione del Fondo per le risorse decentrate e la produttività dell'anno 2025, successivamente approvata dal Responsabile finanziario con determinazione n. 715/2025;
- Che con verbale n. 73/4.12.2025, il sottoscritto Organo di Revisione ha espresso parere favorevole all'aggiornamento della costituzione del Fondo per le risorse decentrate e la produttività dell'anno 2025, successivamente approvata dal Responsabile finanziario con determinazione n. 1015/2025
- Che l'art. 8, comma 6, del C.C.N.L. 16/11/2022 prevede che *"7. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto "*;
- Che il parere dell'organo di revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria), all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa predisposte;
- Che detto controllo, operato nelle fasi di costituzione del fondo risorse decentrate, va effettuato anche prima della sottoscrizione definitiva dell'accordo stesso;

Preso atto:

- che con l'art. 1, comma 236, della L. 208/2015 nelle more dell'adozione dei decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione di cui alla L. 124/2015, con particolare

riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 vengono ripristinati i vincoli sul fondo per le risorse decentrate, previsti fino al 31/12/2014 dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, ed, in particolare: *“l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;

- che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”*;
- che l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
- che l'art. 33 del DPCM del 17.03.2020 consente l'adeguamento del limite di cui all'art. 23,

comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 e fa salvo il limite ivi stabilito qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;

- che il Fondo per le Risorse Decentrate – anno 2025 è determinato come da prospetto Allegato A alla determinazione n. 1015/2025 del Responsabile dell'Area 2 – Servizi finanziari e Risorse Umane;

Considerato che l'organo di revisione ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse relative al fondo in oggetto e ha verificato il rispetto delle norme vigenti in tema di contenimento della spesa del personale.

Constatato in particolare che le risorse destinate alla produttività trovano idonea copertura nei fondi ordinari del bilancio 2025-2027;

Viste ed esaminate la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria, sottoscritte dal Responsabile finanziario in data 12/12/2025;

ESPRIME

parere favorevole, ai sensi dell'art. 40/bis del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 8, comma 7 del ccnl 16.11.2022, sulla compatibilità dei costi previsti dall'ipotesi di contratto collettivo integrativo – parte economica – anno 2025 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, e sulla certificazione degli oneri.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore unico
Aldegheri Dott. Alberto

